

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 79 del 05/05/2004

Deliberazione n. 79 del 05/05/2004 legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.4

I lavori in economia costituiscono un sistema speciale di realizzazione dei lavori pubblici, da adottare soltanto in presenza dei presupposti espressamente enunciati dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. per l'esecuzione delle categorie di lavorazioni indicate dall'art. 88 del citato Regolamento. Oltre alle lavorazioni di cui all'art. 88, gli artt. 146 e 147 del medesimo Regolamento stabiliscono la possibilità di ricorrere ai lavori in economia per i casi di urgenza e per quelli di somma urgenza che non consentono alcun indugio, entro il medesimo limite di 200.000 Euro "...o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità". Spetta, in linea di principio, al responsabile del procedimento o all'ufficio tecnico della S.A. individuare se sussistano le condizioni di urgenza ed indifferibilità dei necessari interventi al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità. In linea di principio, quando ricorrono circostanze legate alla tutela della pubblica e privata incolumità ed esse siano accertate e periziate diventa un obbligo per l'amministrazione, piuttosto che una facoltà, dare corso alle necessarie lavorazioni, nei limiti strettamente necessari ad evitare conseguenze pregiudizievoli. Tale obbligo permane anche quando (come nel caso di specie) le comprovate circostanze di rischio o pericolosità si contrappongono alla sussistenza di un provvedimento cautelare del giudice di sospensiva dell'atto di aggiudicazione impugnato.